

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento «Ecolibarna», sito in Serravalle Scrivia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonché, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2009;

Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari per la messa in sicurezza, e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato, altresì, che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Ecolibarna;

Vista la nota in data 20 novembre con cui il Commissario delegato, nel trasmettere una relazione in ordine alle attività espletate, ha rappresentato l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento degli interventi finalizzati al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

Viste le note in data 23 e 24 dicembre 2008 con cui la Regione Piemonte ha rappresentato la necessità di prorogare lo stato di emergenza in questione;

Vista la nota in data 20 gennaio 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale si esprime parere favorevole per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 23 gennaio 2009 con la quale il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che si sono rese disponibili le risorse finanziate con le delibere CIPE 17/03 e 20/04, per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2010, lo stato di emergenza in relazione al grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01954

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;


Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 agosto 2007, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2008, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna;



Considerata, quindi, la situazione di grave rischio per l'igiene e la salute pubblica derivante dalla possibile interruzione o dal rallentamento delle iniziative da eseguirsi in termini di somma urgenza da parte del Commissario delegato, con particolare riferimento agli interventi finalizzati all'abbattimento dei capi bufalini infetti ed alla profilassi di quelli non infetti;

Considerato altresì che sono ancora in corso di svolgimento le iniziative, in regime derogatorio, finalizzate alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi a favore degli allevatori per i capi bufalini abbattuti;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare, rispetto alla predetta situazione di criticità, la prosecuzione ed il completamento degli interventi ancora necessari per il definitivo ritorno alla normalità;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista le note dell'Assessore all'agricoltura e alle attività produttive della Giunta regionale della Campania - Commissario delegato del 23 dicembre 2008 e del 9 gennaio 2009;

Sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Aquisita l'intesa della regione Campania con nota del 13 gennaio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 luglio 2009, lo stato di emergenza socio-economico nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01955

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Visileanu Andreea Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Visileanu Andreea Gabriela, nata a Iasi (Romania) il 2 settembre 1976, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer Diplomat in profilul Textile Pielarie

spacializarea tricotaje confectii textile» conseguito presso la «Universitatea tehnica Gheorghe Asachi din Iasi» nella sessione giugno 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale dell'albo degli ingegneri, trattandosi di un titolo accademico-professionale specificatamente indirizzato alla produzione tessile, e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative nelle seguenti materie: (scritte e orali): 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) impianti elettrici, e solo orali: 4) impianti chimici, 5) impianti industriali e 6) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di trentasei mesi per approfondire le conoscenze di cui sopra;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Visileanu Andreea Gabriela, nata a Iasi (Romania) il 2 settembre 1976, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale, e per l'esercizio della professione in Italia.

